

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Perdite su crediti: deducibilità in dichiarazione dei redditi

di Alessandro Bonuzzi

Master di specializzazione

PROFESSIONISTI PER LA GESTIONE D'IMPRESA E LA PREVENZIONE DELLA CRISI

[Scopri di più >](#)

Le **perdite su crediti** costituiscono da sempre un aspetto delicato da valutare con attenzione sia nella redazione del bilancio d'esercizio, sia nella determinazione del **reddito d'impresa**.

La relativa **disciplina fiscale** ha subito rilevanti modifiche ad opera della L. 147/2013 (cd. Legge di Bilancio 2014) e del D.Lgs. 147/2015 (cd. Decreto internazionalizzazione) ed è stata oggetto di molteplici interventi di prassi tra cui si ricordano la [circolare 26/E/2013](#) e la [circolare 14/E/2014](#).

Le perdite su crediti sono **deducibili**, ai sensi dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), se:

1. risultano da **elementi certi e precisi** e sono **definitive**. Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, quando:

- il **credito** è di **modesta entità** (cd. mini crediti) e sono **decorsi 6 mesi dalla scadenza** del relativo pagamento. Il credito è di modesta entità se **non è superiore a 000 euro**, per le imprese di più rilevante dimensione, *ex articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008*, ossia quelle con **ricavi non inferiori a 100 milioni di euro**, oppure **2.500 euro**, per le altre imprese;
- il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**;
- il credito è **cancellato** dal bilancio;

2. in ogni caso, se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** (cd. **perdite automatiche**).

Le previsioni di cui al comma 5 dell'[articolo 101 Tuir](#) trovano applicazione in **combinato** con quanto stabilito dall'articolo 106 Tuir in materia di **svalutazione crediti**, secondo cui:

- in ciascun esercizio è ammessa in deduzione una **svalutazione** pari allo **0,50% del**

valore nominale dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa e che derivano da operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che hanno originato ricavi per l'impresa (compresi i crediti derivanti da cessioni di azioni o partecipazioni in società);

- la deduzione della svalutazione non è più ammessa quando il **fondo esistente alla fine del periodo d'imposta ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti**. L'accantonamento effettuato in un esercizio, **eccedente** tale limite, concorre a formare il reddito con conseguente obbligo di operare una **variazione in aumento** in sede di dichiarazione dei redditi.

Le perdite su crediti devono essere **preliminarmente imputate** al **fondo fiscalmente riconosciuto e dedotte** limitatamente alla **parte che non trova copertura** in esso. Ciò significa che la perdita su crediti risulta deducibile nel **limite** della parte che **eccede le svalutazioni** e gli **accantonamenti** dedotti nei **precedenti esercizi** (cd. fondo dedotto).

Qualora, dopo la rilevazione della perdita, sia incassata una **somma superiore** rispetto al credito residuo, si determina una **sopravvenienza attiva tassabile**.

Nell'apposito **prospetto** del **quadro RS** del **modello Redditi** dedicato ai crediti, viene monitorata la corretta applicazione della normativa, con **raffronto** della situazione contabile con quella fiscale.

Nel **rigo RF25**, invece, va indicato, in colonna 2, l'eventuale ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti iscritte in bilancio che devono essere **sterilizzate** ai fini fiscali.

Infine, nel **rigo RF31**, con il **codice 41**, va indicata l'**eccedenza** delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all'**importo deducibile** calcolato avendo riguardo alla **doppia soglia** dello 0,50% e del 5% prevista nell'[articolo 106, comma 1, Tuir](#).

Esempio

Nel bilancio al 31 dicembre 2022 la Alfa Srl ha crediti verso clienti per un ammontare pari a 300.000 euro. La società decide di svalutare i seguenti crediti per un ammontare complessivo di 9.000 euro:

- mini credito scaduto da 9 mesi di 1.500 euro;
- credito verso il cliente Gamma per il quale è stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti nel 2022, pari a 3.500 euro;
- credito verso il cliente Zeta ritenuto inesigibile di 4.000 euro.

Al 31 dicembre 2021 i fondi svalutazioni crediti presentavano i seguenti valori:

- fondo svalutazione crediti civilistico (tassato) pari a 5.000 euro;
- fondo svalutazione crediti dedotto pari a 5.000 euro.

Va osservato che:

- la svalutazione del mini credito e del credito verso Gamma risulta deducibile al 100% nel periodo d'imposta 2022 (1.500 + 3.500);
- la svalutazione del credito verso Zeta è deducibile in misura pari a 1.475 euro. Tale importo deriva dal seguente calcolo: $(300.000 - 1.500 - 3.500) \times 0,5\%$, siccome lo 0,5% va applicato al valore nominale dei crediti ridotto delle svalutazioni riferite al mini credito e all'accordo di ristrutturazione già dedotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 101 Tuir. Inoltre, la svalutazione deducibile nel periodo d'imposta 2022 di 1.475 euro, sommata all'importo del fondo dedotto al 31 dicembre 2021 (5.000 + 1.475 = 6.475 euro), non deve superare il 5% del valore nominale dei crediti al netto delle perdite deducibili ex comma 5 dell'articolo 101 Tuir. In questo la verifica ha esito positivo, infatti, $(300.000 - 1.500 - 3.500) \times 5\% = 14.750 > 6.475$.

Il modello Redditi SC 2023 deve essere compilato nel modo che segue.

RF31	Altre variazioni in aumento	41	2	2.525	,00	3	4	,00	5	6	,00
		7	8	,00		9	10	,00	11	12	,00
		13	14	,00		15	16	,00	17	18	,00
		19	20	,00		21	22	,00	23	24	,00
		25	26	,00		27	28	,00	29	30	,00
		31	32	,00		33	34	,00	35	36	,00